



# CONSORZIO ITALIANO TUTELA MORTADELLA BOLOGNA

*Consorzio incaricato con D.M. del 22/12/2004 delle funzioni di cui all'art. 14, 15° co. L. n. 526/99*

---

**DIRETTIVA PER L'AUTORIZZAZIONE CONSORTILE ALL'UTILIZZO DEL RIFERIMENTO ALLA DENOMINAZIONE TUTELATA MORTADELLA BOLOGNA (E RELATIVA MENZIONE IGP) IN ETICHETTATURA, NELLA PRESENTAZIONE E/O NELLA PUBBLICITA' DI PRODOTTI COMPOSTI, ELABORATI O TRASFORMATI.**

## **SOMMARIO**

### **Capo I**

#### **Autorizzazione all'utilizzo del riferimento alla denominazione tutelata**

ARTICOLO 1 - Soggetti preposti all'autorizzazione

ARTICOLO 2 – Procedura di richiesta dell'autorizzazione

ARTICOLO 3 – Procedura di autorizzazione o diniego

### **Capo II**

#### **Rapporto tra l'utilizzatore e il Consorzio autorizzante**

ARTICOLO 4 – Registro degli utilizzatori

ARTICOLO 5 – Obblighi dell'utilizzatore

### **Capo III**

#### **Modalità di utilizzo del riferimento alla denominazione tutelata**

ARTICOLO 6 – Supporti ammessi all'indicazione dei riferimenti alla denominazione

ARTICOLO 7 – Requisiti di ammissibilità e conformità dei riferimenti alla denominazione

### **Capo IV**

#### **Controlli e sanzioni**

ARTICOLO 8 – Soggetti preposti al controllo e alla gestione della non conformità

ARTICOLO 9 – Disposizioni sanzionatorie



# CONSORZIO ITALIANO TUTELA MORTADELLA BOLOGNA

*Consorzio incaricato con D.M. del 22/12/2004 delle funzioni di cui all'art. 14, 15° co. L. n. 526/99*

---

## **CAPO I**

### **Autorizzazione all'utilizzo del riferimento alla denominazione tutelata**

#### **ARTICOLO 1 - Soggetti preposti all'autorizzazione**

1. Il Consorzio Mortadella Bologna, in quanto Consorzio incaricato con D.M. del 22/12/2004 delle funzioni di cui all'art. 14, 15° co. L. n. 526/99 e ai sensi dell'art. 1 d.lgs. 19 novembre 2004 n. 297, è l'ente preposto a rilasciare l'autorizzazione o il diniego all'utilizzo del riferimento alla denominazione tutelata a soggetti che utilizzino Mortadella Bologna IGP in prodotti composti, elaborati o trasformati e che ne facciano apposita richiesta, secondo le modalità indicate dalla presente Direttiva.
2. Il summenzionato Consorzio è tenuto a fornire riscontro entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta di autorizzazione all'utilizzo del riferimento alla denominazione tutelata.

#### **ARTICOLO 2 – Procedura di richiesta dell'autorizzazione**

1. Il soggetto interessato a utilizzare il riferimento alla denominazione Mortadella Bologna nell'etichetta o nella presentazione o nella pubblicità di un prodotto composto, elaborato o trasformato è tenuto a trasmettere al Consorzio Mortadella Bologna i documenti di seguito elencati:
  - a. richiesta di autorizzazione (Modulo 1),
  - b. etichetta conforme ai criteri dettati dalla presente Direttiva;
  - c. scheda tecnica del prodotto composto, elaborato o trasformato (Modulo 2).
2. Ai sensi del D.LGS. 19 novembre 2004 n. 297, l'utilizzo del riferimento alla denominazione tutelata esclusivamente nella lista degli ingredienti non è soggetto ad autorizzazione, purchè nel rispetto dei requisiti di conformità di cui all'art. 7 c. 5 della presente Direttiva.

#### **ARTICOLO 3 - Procedura di autorizzazione o diniego**

1. Il Consorzio valuta la richiesta di autorizzazione all'utilizzo del riferimento alla denominazione tutelata, purché avanzata in conformità alla presente Direttiva.
2. Il Consorzio può autorizzare all'utilizzo della denominazione, o negare tale autorizzazione o richiedere informazioni aggiuntive al soggetto richiedente. La decisione deve essere in ogni caso motivata, e comunicata al richiedente entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta stessa da parte del Consorzio.
3. Il Consorzio valuta le informazioni aggiuntive eventualmente richieste. La decisione, espressamente motivata e comunicata entro 10 giorni lavorativi dalla notifica delle informazioni aggiuntive da parte del soggetto richiedente, può autorizzare all'utilizzo della denominazione o negare tale autorizzazione.



# CONSORZIO ITALIANO TUTELA MORTADELLA BOLOGNA

*Consorzio incaricato con D.M. del 22/12/2004 delle funzioni di cui all'art. 14, 15° co. L. n. 526/99*

---

## CAPO II

### Rapporto tra l'utilizzatore e il Consorzio autorizzante

#### ARTICOLO 4 – Registro degli utilizzatori

1. Il Consorzio Mortadella Bologna, ai sensi del D.LGS. 19 novembre 2004 n. 297, istituisce, tiene ed aggiorna un apposito registro dei soggetti autorizzati all'utilizzo del riferimento alla denominazione tutelata e delle etichette autorizzate.
2. Il suddetto registro deve contenere:
  - a. il nome dei soggetti autorizzati,
  - b. la sede dello stabilimento in cui avviene la produzione del prodotto composto, elaborato o trasformato,
  - c. la data di autorizzazione,
  - d. il numero di autorizzazione,
  - e. l'etichetta apposta sul prodotto composto, elaborato o trasformato,
  - f. la scheda tecnica del prodotto composto, elaborato o trasformato

#### ARTICOLO 5 – Obblighi dell'utilizzatore

1. L'utilizzatore del riferimento alla denominazione tutelata è tenuto ad acquistare Mortadella Bologna IGP solo da produttori, porzionatori o confezionatori sottoposti al controllo dell'Istituto Nord Est Qualità, in quanto organismo individuato dagli artt. 10 e 11 del Reg. (CE) 510/06.
2. E' vietato l'impiego di mortadella non IGP come ingrediente del prodotto per il quale si usa il riferimento alla denominazione Mortadella Bologna al di fuori dell'elenco degli ingredienti.
3. L'utilizzatore, dietro richiesta del Consorzio Mortadella Bologna, s'impegna a dimostrare che la quantità di Mortadella Bologna IGP utilizzata nel prodotto composto, elaborato o trasformato sia inferiore o uguale alla quantità di Mortadella Bologna IGP acquistata.
4. L'utilizzatore deve dichiarare che la Mortadella Bologna IGP, prima della sua immissione nel processo produttivo, viene stoccata in modo che risulti chiaramente distinguibile.
5. L'utilizzatore s'impegna a dichiarare che la quantità di Mortadella Bologna IGP utilizzata nel prodotto composto, elaborato o trasformato sia superiore alla somma delle quantità degli altri salumi eventualmente contenuti nei prodotti stessi.
6. L'utilizzatore è tenuto a comunicare preventivamente al Consorzio Mortadella Bologna ogni variazione, nelle etichette autorizzate, del proprio nome e della sede dello stabilimento di produzione.
7. L'utilizzatore non può cedere in alcun modo a terzi l'autorizzazione all'utilizzo del riferimento alla denominazione tutelata e, in caso di cessazione dell'attività e/o della produzione specifica, deve interrompere l'utilizzo del riferimento.
8. L'utilizzatore s'impegna al rispetto delle disposizioni della presente Direttiva, nonché della normativa nazionale e comunitaria in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti agricoli o alimentari.



# CONSORZIO ITALIANO TUTELA MORTADELLA BOLOGNA

*Consorzio incaricato con D.M. del 22/12/2004 delle funzioni di cui all'art. 14, 15° co. L. n. 526/99*

9. L'utilizzatore s'impegna a fornire al personale incaricato dal Consorzio la piena collaborazione e libero accesso allo stabilimento in cui avviene la produzione specifica e ai documenti atti a dimostrare quanto suesposto.

## CAPO III

### Modalità di utilizzo del riferimento alla denominazione tutelata

#### ARTICOLO 6 – Supporti ammessi all'indicazione dei riferimenti alla denominazione

1. I riferimenti alla denominazione tutelata possono essere indicati sui seguenti supporti riguardanti i prodotti composti, trasformati o elaborati nei quali si impieghi Mortadella Bologna IGP e che hanno ricevuto l'autorizzazione del Consorzio:
  - a. etichetta o confezione prestampata di vendita o altra veste grafica che accompagni il prodotto destinato alla vendita;
  - b. presentazione e pubblicità, inclusi siti web;
  - c. documenti commerciali e imballi.

#### ARTICOLO 7 – Requisiti di ammissibilità e conformità dei riferimenti alla denominazione

1. E' vietato l'uso strumentale del riferimento alla denominazione Mortadella Bologna e/o atto a svalORIZZARE l'immagine del prodotto IGP.
2. La menzione Indicazione Geografica Protetta o l'equivalente acronimo IGP deve essere indicata con lo stesso carattere usato per la denominazione Mortadella Bologna e posto immediatamente di seguito alla denominazione stessa.
3. La denominazione Mortadella Bologna e la menzione Indicazione Geografica Protetta o l'equivalente acronimo IGP devono essere posti tra virgolette o comunque in modo tale che sia chiaro e non induca dubbi nel consumatore che la menzione Indicazione Geografica Protetta o l'equivalente acronimo IGP si riferisca alla denominazione tutelata e non alla denominazione di vendita del prodotto composto, elaborato o trasformato.
4. E' vietato l'uso del simbolo comunitario riservato all'Indicazione Geografica Protetta, nonché la menzione integrativa "Certificato da Organismo di controllo autorizzato dal MipaaF", nonché il marchio consortile.
5. Nell'elenco degli ingredienti del prodotto composto, elaborato o trasformato la denominazione Mortadella Bologna e la menzione Indicazione Geografica Protetta, ovvero il corrispondente acronimo IGP, devono essere indicate con un carattere dello stesso tipo, stile e dimensione di quello usato per tutti gli altri ingredienti.
6. L'uso di qualificativi sui supporti recanti il riferimento alla denominazione tutelata è ammesso purchè sia chiaro e non induca dubbi nel consumatore che i qualificativi non siano riferiti o assimilabili alla denominazione tutelata. Pertanto tali qualificativi devono essere graficamente disgiunti dal riferimento alla denominazione tutelata nonché dalla menzione Indicazione Geografica Protetta ovvero dal suo acronimo IGP.



# CONSORZIO ITALIANO TUTELA MORTADELLA BOLOGNA

*Consorzio incaricato con D.M. del 22/12/2004 delle funzioni di cui all'art. 14, 15° co. L. n. 526/99*

7. Le etichette devono rispettare gli obblighi di legge e l'approvazione del Consorzio è limitata all'utilizzo del riferimento alla denominazione Mortadella Bologna.

## CAPO IV

### Controlli e sanzioni

#### ARTICOLO 8 – Oggetto del controllo e soggetti preposti

1. L'utilizzatore del riferimento alla denominazione tutelata è soggetto a controlli di conformità alla presente Direttiva e alla normativa nazionale e comunitaria vigente nell'uso di Mortadella Bologna IGP come ingrediente di prodotti composti, elaborati o trasformati e nell'uso in etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti stessi del riferimento alla denominazione tutelata.
2. Il soggetto preposto ad effettuare i summenzionati controlli è il Consorzio Mortadella Bologna con il suo personale all'uopo incaricato. Nel caso in cui l'utilizzatore del riferimento sia un soggetto iscritto ad INEQ, Istituto Nord Est Qualità, lo stesso INEQ fa le veci del Consorzio Mortadella Bologna nell'effettuare i summenzionati controlli.

#### ARTICOLO 9 – Disposizioni sanzionatorie

1. Fatta salva ogni altra previsione di legge, l'utilizzo del riferimento alla denominazione tutelata in etichettatura, presentazione o pubblicità di prodotti composti, elaborati o trasformati privo di preventiva autorizzazione da parte del Consorzio Mortadella Bologna costituisce violazione dell'art. 1, comma 1, lettera c del d.lgs. 19 novembre 2004 n. 297 ed è pertanto sottoposto a sanzione amministrativa stabilita dalla medesima norma.
2. Il Consorzio si riserva in ogni caso di richiedere per vie legali il risarcimento del danno subito.
3. L'utilizzo del riferimento alla denominazione tutelata, ancorché autorizzato, è assoggettabile alla sospensione o alla revoca dell'autorizzazione all'uso del riferimento stesso nella misura indicata dall'art. 1, comma 3 del d.lgs. 19 novembre 2004 n. 297, qualora sia difforme a quanto previsto dalla presente Direttiva.